

**Decisione n. 57 del 27 dicembre 2021**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115164).**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTA** la nota del 17 novembre 2021 trasmessa via pec dall'Avv. (OMISSIS) il 29.11.2021 ed acquisita in pari data da questo Ufficio al numero di protocollo 2008, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto l'intervento di questa Difesa Civica per la mancata risposta alla propria richiesta di accesso agli atti acquisita dal Comune di (OMISSIS) al prot. 61495 del 13 novembre 2021 e volta ad ottenere copia dei rapporti di vigilanza effettuati sul fabbricato sito in (OMISSIS);

**CONSIDERATO CHE** la richiesta di intervento, in ragione delle competenze specifiche attribuite al Difensore Civico dalla legge 241/1990, è stata inquadrata come richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto tacito formatosi sulla predetta istanza di accesso e, come tale, è stata notificata al Comune di (OMISSIS) con nota di questo Ufficio prot. n. 2036 del 3/12/2021;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica dell'ammissibilità della richiesta di riesame, con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

**DATO ATTO** che con la citata nota prot. n. 2036 del 03/12/2021, prima di esaminare nel merito la questione, il Difensore Civico Regionale ha altresì richiesto all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) di fornire, nel termine di venti giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta ed ha invitato l'istante ad esplicitare i presupposti della richiesta di accesso;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di venti giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 74619 del 13/12/2021, trasmessa in pari data via PEC, con la quale il Comune di (OMISSIS) ha comunicato che la Società immobiliare (OMISSIS) (controinteressata) - con nota acquisita in data 11/11/2021 al numero 67837 di protocollo dell'Ente - si è opposta alla richiesta di accesso del (OMISSIS) sostenendo la carenza, in capo all'istante, di un interesse diretto concreto ed attuale riferito ad una situazione giuridicamente tutelata in quanto, a suo dire, non risulta alcun contenzioso antecedente la vendita ed ha invitato il Sig. (OMISSIS) a meglio esplicitare il proprio interesse all'accesso come, peraltro, richiesto da questa Difesa Civica, al fine di assumere le proprie determinazioni;



Il Difensore Civico

**PRESO ATTO** che l'istante, con comunicazione trasmessa via PEC il 17 dicembre 2021, acquisita al protocollo n. 2128 del 20/12/2021, ha comunicato al Comune di (OMISSIS) e a questa Difesa Civica di essere stato il proprietario del terreno sul quale è stato edificato il fabbricato di cui trattasi e di aver acquistato un appartamento poi rivenduto ad una terza persona. Il suo interesse è verificare, attraverso l'accesso ai documenti, richiesti l'eventuale sussistenza di abusi edilizi dai quali possano derivare a proprio carico possibili responsabilità nei confronti dell'acquirente;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 2139 del 21/12/2021, con la quale questa difesa Civica in riferimento alla nota del Sig. (OMISSIS) del 17/12/2021, ha invitato il Comune di (OMISSIS) ad integrare le proprie controdeduzioni entro il termine del 23/12/2021;

**PRESO ATTO** che entro il termine del 23/12/2021 non è pervenuta alcuna risposta

**VALUTATO CHE** la prevalente giurisprudenza ha affermato che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (TAR Lazio, Latina Sez. I 24/01/2012, n. 48 – TAR Puglia, Bari Sez. I 19/03/2019, n. 405). In sostanza la mera opposizione del controinteressato non è condizione sufficiente per rifiutare l'accesso dovendo, in sede di istruttoria della relativa istanza, valutare e contemperare gli opposti interessi in gioco;

**RITENUTO CHE** a differenza di quanto sostenuto dalla Società controinteressata al procedimento di accesso, sussiste in capo all'istante un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti per i quali ha chiesto l'accesso così come prescritto dalla legge 241/1990;

**CHE**, l'istante ha diritto di acquisire la documentazione richiesta, a tutela della propria posizione giuridica di acquirente prima e di venditore dopo, al fine di verificare la sussistenza di abusi edilizi a prescindere dall'esistenza di contenziosi in atto;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS) volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è accolta
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale  
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.